

Civile Ord. Sez. L Num. 17317 Anno 2020

Presidente: TORRICE AMELIA

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

Data pubblicazione: 19/08/2020

ORDINANZA

sul ricorso 1497-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI VADALA';

- ricorrente -

contro

BRANDIMARTE EMILIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
FRANCESCO MACRI';

- controricorrente -

2020

772

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 877/2014 della CORTE D'APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/05/2014 R.G.N.
76/2013.

A long, thin, slightly curved diagonal line extending from the bottom left towards the top right. Below this line, there is a handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 30 maggio 2014, la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'appello avverso la sentenza di primo grado, di condanna della (già azienda sanitaria n° 9 di Locri, poi confluita nella) Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Reggio Calabria al pagamento della somma di € 26.023,64 al lordo di interessi e rivalutazione, in favore di Emilio Brandimarte (medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) per compensi maturati dal 2000 relativi a ventinove assistiti, nonché di € 2.500,00 a titolo risarcitorio da resistenza temeraria;
2. avverso tale sentenza l'azienda sanitaria, con atto notificato il 28 novembre (9 dicembre) 2014, ricorreva con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c., cui il medico resisteva con controricorso;

CONSIDERATO CHE

1. la ricorrente deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione apparente, per inosservanza delle regole di corretta valutazione delle prove, ritenendo inesistente la deliberazione del Commissario Straordinario Asl 26 novembre 2010, siccome priva dei requisiti di regolarità formale e sostanziale, sulla base di attestazione dell'A.S.P. del 25 ottobre 2012, pertanto inidonea a sostenere probatoriamente l'attestazione n. 710 del 6 luglio 2005 dell'ufficio fondante l'accoglimento della pretesa di controparte, pure contestata in quanto documento informale e, quand'anche integrante una ricognizione di debito, non avente in quanto tale valore di fonte autonoma di prova (primo motivo); violazione dell'art. 96 c.p.c., per inesistenza dei requisiti della condanna per resistenza temeraria, tanto sotto il profilo soggettivo, per la rilevanza delle contestazioni formulate, tanto oggettivo, in assenza persino di allegazione di danni asseritamente patiti dal medico convenzionato (secondo motivo);
2. in via preliminare, occorre rilevare come dall'interrogazione del Consiglio Nazionale Forense al 9 gennaio 2020 risulti che il difensore della ricorrente non sia iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In difetto di una tale iscrizione, l'Avv. Giovanni Rocco Vadalà è privo

RG 1497/2015

dello *ius postulandi*. E l'onere di allegare il contrario grava sul difensore interessato, producendo una certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372, secondo comma c.p.c., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; in assenza di una tale contraria allegazione ed essendo destinatario unico della procura alle liti, egli non ha il potere di certificare l'autenticità della firma del mandante (Cass. 26 novembre 1999, n. 13217; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2156);

2.1. poiché nel ricorso manca la firma anche da parte di altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore, il ricorso è nullo (Cass. 11 luglio 2006, n. 15718; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25385);

2.2. ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell'art. 365 c.p.c., è infatti necessario che lo stesso, senza tuttavia che sia prescritta l'espressa menzione in esso di tale iscrizione, sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso nel ricorso (Cass. 13 settembre 2012, n. 15338);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio poste a carico del difensore, restando l'attività processuale svolta a suo esclusivo carico, in quanto privo di abilitazione ad essa e non potendo per tale ragione riverberare alcun effetto sulla parte: del tutto analogamente all'ipotesi del difensore che agisca in assenza di procura (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759) o cui comunque sia esclusivamente addebitabile la responsabilità di una soccombenza per ragioni estranee al merito della controversia ritualmente introdotta (Cass. 12 giugno 2018, n. 15305);

4. esse devono essere distratte al difensore anticipatorio del controricorrente, secondo la sua richiesta;

5. il contributo unificato deve essere infine raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

RG 1497/2015

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore della A.S.P. di Reggio Calabria alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione al difensore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 26 febbraio 2020

Il Presidente